

## IL PRESIDENTE

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) ed in particolare:
  - l'articolo 12, comma 6, che prevede, fra l'altro, che compete all'Ufficio Centrale per il referendum la proclamazione dei risultati della consultazione elettorale;
  - l'articolo 12, comma 7, che stabilisce che i risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata;
  - l'articolo 12, comma 8, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'Ufficio Centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  - l'articolo 12, comma 9, che attesta che il referendum consultivo regionale è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato;

Visti altresì:

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato nella Provincia di Ferrara", oggetto n. 6945;
- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2018/53489 del 28/09/2018, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 175 del 25 settembre 2018 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge

sopra richiamato e ha definito il quesito da sottoporre agli elettori dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato nella Provincia di Ferrara: "Volete voi l'istituzione del nuovo Comune denominato Fiscaglia con Ostellato mediante la fusione dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato nella Provincia di Ferrara?"

Richiamato il proprio decreto n. 146 del 28 settembre 2018 con il quale è stato indetto, per il giorno 2 dicembre 2018, il referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato nella Provincia di Ferrara;

Richiamato, altresì, il decreto n. 97/2018 del 5 novembre 2018, con il quale il Presidente del Tribunale di Ferrara ha designato i componenti effettivi e supplenti dell'Ufficio Centrale per il referendum nonché il Segretario dell'Ufficio ed il Segretario supplente;

Preso atto del verbale delle operazioni trasmesso dall'Ufficio Centrale per il referendum in data 4 dicembre 2018, assunto nella stessa data al protocollo della Giunta regionale n. 0722167, con il quale sono stati proclamati i seguenti risultati in ordine all'esito del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato:

#### **QUESITO**

Risultato per singolo Comune e risultato complessivo QUESITO	Risultato complessivo QUESITO		
	Fiscaglia	Ostellato	Totale
Voti attribuiti alla risposta SI Numero	746	590	1336
Voti attribuiti alla risposta NO Numero	2156	1596	3752
Totale dei voti riportati da entrambe le risposte al QUESITO	2902	2186	5088

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto dei pareri allegati;

#### **D I S P O N E**

La pubblicazione dei risultati del Referendum in argomento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni).

Il Presidente  
Stefano Bonaccini